

ATTO N. 2148/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relatore Consigliere Marco Fasolo

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento interno


SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

“Norme sull’associazionismo di promozione sociale”

Approvato dalla III Commissione Consiliare permanente il 23-09-2004


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 28-09-2004



COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente, nella seduta del 23 settembre u.s., ha esaminato l'atto n. 2148 esprimendo parere favorevole all'unanimità sul testo che si propone.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto suddetto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale, comunicando altresì, che per la Commissione riferirà oralmente il Consigliere Marco Fasolo.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale approvato con deliberazione n. 972 del 7 luglio 2004, concernente: “Norme sull’associazionismo di promozione sociale”, depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. n. 3792 del 20 luglio 2004 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente in data 20 luglio 2004 (ATTO N. 2148);

VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 23 settembre u.s. e udita la relazione illustrata oralmente dal Consigliere Marco Fasolo (ATTO N. 2148/BIS);

VISTO il parere favorevole all’unanimità espresso in data 23 giugno 2003 dal Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria;

VISTO il parere favorevole all’unanimità espresso, per gli aspetti di competenza ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del Regolamento interno, dalla I Commissione Consiliare permanente nella seduta del 15 settembre 2004;

ATTESO che per l’esame del testo è stata istituita in data 9 settembre 2004 apposita Sottocommissione riunitasi il 16 ed il 21 settembre u.s.;


VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;

VISTA la legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 “Disciplina del volontariato”;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 “Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali”;

VISTA la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTO lo Statuto regionale;




VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente "Norme sull'associazionismo di promozione sociale" composta di n. 13 articoli nel testo che segue:

| TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE | TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE |
|--|--|
| NORME SULL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE | idem |
| Art. 1 (Finalità e oggetto) | Art. 1 (Finalità e oggetto) |
| 1. La presente legge promuove lo sviluppo dell'associazionismo, salvaguardandone l'autonomia, allo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle esistenti. Essa, in particolare, disciplina: | idem |
| a) i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale; | idem |
| b) il riconoscimento delle associazioni di promozione sociale; | idem |
| c) l'incentivazione delle attività delle associazioni di promozione sociale; | idem |
| d) la programmazione regionale delle attività di promozione sociale, assicurando la partecipazione delle associazioni. | idem |
| 2. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni indicate all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 con l'esclusione di quelle indicate ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. | idem |



Art. 2

(Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi:

- a) le associazioni a carattere regionale;
- b) le associazioni a carattere locale;
- c) le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale.

2. Per associazioni a carattere regionale si intendono quelle costituite e ~~presenti con proprie strutture~~ in almeno ~~venti~~ comuni della Regione.

3. Per associazioni a carattere locale si intendono quelle non ricomprese tra quelle del comma 2.

4. Le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale sono inseriti in apposita sezione del Registro regionale.

5. L'iscrizione al Registro regionale è condizione per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 8 e per l'accesso agli interventi di sostegno previsti dalla presente legge e da altre leggi regionali nonché per l'accesso ad altri benefici regionali.

6. Nel Registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività. Nel Registro devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

7. Il Registro è pubblicato, entro il 31 marzo di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU).

Art. 2

(Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

idem

idem

idem

idem

2. Per associazioni a carattere regionale si intendono quelle costituite e **che svolgono attività** in almeno **quindici** comuni della Regione.


idem

idem

idem

idem

idem



Art. 3

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro regionale, le associazioni di promozione sociale regionali e locali debbono:

- a) essere costituite con atto scritto, registrato o autenticato, o redatto nella forma di atto pubblico in cui tra l'altro deve essere indicata la sede legale;
- b) svolgere la loro attività da almeno due anni a partire dalla loro costituzione.

2. Nello Statuto associativo delle associazioni di cui al comma 1 debbono essere espressamente previsti i seguenti elementi:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di alcune associazioni, tale disposizione può essere derogata, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 10;
- g) criteri di ammissione e di esclusione dei soci e i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione da parte degli

Art. 3

(Requisiti per l'iscrizione)

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem


idem

idem

idem

idem

idem



organi statutari;

- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

3. Ogni variazione che riguarda i requisiti di cui al comma 2 ed ogni modifica all'atto costitutivo e allo statuto devono essere comunicate dalle associazioni ~~al competente Servizio della~~ Giunta regionale, entro trenta giorni dal loro verificarsi.

4. La perdita di uno o più requisiti comporta la cancellazione dal Registro.

5. L'iscrizione al Registro regionale delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e dietro documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione al Registro nazionale ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 383/2000.

Art. 4

(Incompatibilità)

1. L'iscrizione nel Registro di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15. L'incompatibilità sussiste dal momento dell'emanazione del provvedimento di iscrizione.

Art. 5

(Disciplina del procedimento amministrativo per l'iscrizione, cancellazione e revisione)

1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di iscrizione, cancellazione, revisione nonché i relativi termini del procedimento con deliberazione da pubblicarsi nel BURU.

Art. 6

(Promozione e sostegno delle associazioni)

1. La Regione promuove e sostiene le

idem

idem

3. Ogni variazione che riguarda i requisiti di cui al comma 2 ed ogni modifica all'atto costitutivo e allo statuto devono essere comunicate dalle associazioni **alla** Giunta regionale, entro trenta giorni dal loro verificarsi.

idem

idem

Art. 4

(Incompatibilità)

idem

Art. 5


(Disciplina del procedimento amministrativo per l'iscrizione, cancellazione e revisione)

idem

Art. 6

(Promozione e sostegno delle associazioni)

idem



associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale attraverso i seguenti interventi:

- a) contributi a fondo perduto alle associazioni per specifici progetti previsti da normative regionali;
- b) organizzazione e finanziamento di attività di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori delle associazioni;
- c) concessione di uso particolare a titolo gratuito dei beni del patrimonio indisponibile;
- d) comodato a titolo gratuito di beni del patrimonio disponibile;
- e) erogazione di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica;
- f) accesso agevolato al credito con criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 7

(Tributi locali)

1. Gli enti locali, ~~qualora non si trovino in condizioni di dissesto ai sensi della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali, possono deliberare riduzioni su~~ tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale.

Art. 8

(Convenzioni)

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte per la realizzazione di progetti, anche sperimentali, con riferimento agli articoli 32 e 33 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 e nel rispetto delle indicazioni del piano sociale regionale in materia di convenzionamento.

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Art. 7


(Tributi locali)

1. Gli enti locali **hanno facoltà di ridurre i** tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale, **ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 383/2000.**

Art. 8

(Convenzioni)

idem



Art. 9

(Programmazione regionale)

1. Gli indirizzi programmatici inerenti l'associazionismo di promozione sociale sono contenuti ~~negli atti e~~ piani regionali della programmazione di settore e nel Documento annuale di programmazione (DAP).
2. I soggetti dell'associazionismo concorrono alla ~~definizione dei programmi annuali e regionali,~~ nelle forme stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 10

(Osservatorio regionale dell'associazionismo)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale dell'associazionismo con i seguenti compiti:
 - a) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo;
 - b) pubblicazione di un rapporto triennale sull'andamento del fenomeno associativo in Umbria;
 - c) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di associazionismo;
 - d) incentivazione di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori delle associazioni di promozione sociale;
 - e) formulazione di pareri sugli atti di programmazione di cui all'articolo 9;
 - f) promozione di scambi di conoscenza e di forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale umbre, quelle nazionali ed estere e quelle di volontariato ~~di cui alla l.r. n. 15/1994.~~

2. L'Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è composto dai ~~seguenti membri:~~

- a) ~~uno designato~~ dal Presidente della Giunta

Art. 9

(Programmazione regionale)

1. Gli indirizzi programmatici inerenti l'associazionismo di promozione sociale sono contenuti nei piani regionali **triennali** della programmazione di settore e nel Documento annuale di programmazione (DAP).
2. I soggetti dell'associazionismo concorrono alla **individuazione degli indirizzi programmatici**, nelle forme stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 10

(Osservatorio regionale dell'associazionismo)

idem

idem

idem

idem


idem

idem

- f) promozione di scambi di conoscenza e di forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale umbre, quelle nazionali ed estere e quelle di volontariato.

2. L'Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale **o suo**



- regionale con funzioni di presidente;
- b) ~~due in rappresentanza delle~~ associazioni di carattere nazionale iscritte al Registro regionale;
 - c) quattro ~~in rappresentanza~~ delle associazioni a carattere regionale e locale iscritte al Registro regionale;
 - d) ~~uno su designazione del~~ Forum regionale del Terzo settore;
 - e) ~~tre su designazione della~~ Giunta regionale, fra esperti del settore.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di elezione dei membri ~~da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale.~~

Art. 11

(Conferenza regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

1. La Giunta regionale indice ogni tre anni la Conferenza regionale dell'associazionismo, avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 10.
2. La Conferenza:
 - a) promuove il coinvolgimento delle associazioni nella definizione delle politiche regionali per l'associazionismo;
 - b) assicura lo scambio fra le esperienze realizzate nel settore;
 - c) raccoglie valutazioni e proposte in merito alle prospettive di azione locale, nazionale e comunitaria in materia di associazionismo, anche con riferimento alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 15/1994.

Art. 12

(Formazione professionale)

1. La Regione e le Province nel rispetto di

- delegato** con funzioni di presidente;
- b) **da tre membri designati** dalla Giunta regionale, fra esperti del settore;
 - c) **da due membri designati dalle organizzazioni territoriali e dai circoli affiliati alle** associazioni a carattere nazionale iscritte al Registro regionale;
 - d) **da quattro membri designati dalle** associazioni a carattere regionale e locale iscritte al Registro regionale;
 - e) **da un membro designato dal** Forum regionale del Terzo settore.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di elezione dei membri **dell'Osservatorio di cui alle lettere c) e d).**

Art. 11

(Conferenza regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

idem

idem

idem


idem

idem

Art. 12

(Formazione professionale)

idem



quanto previsto dagli articoli 95, 96 e 97 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, assumono, tra gli obiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale, progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attività delle associazioni di promozione sociale.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, può essere affidata alle stesse associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale o ad enti di loro emanazione, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale.

Art. 13
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento dell'attività dell'Osservatorio regionale dell'associazionismo di cui all'articolo 10 della presente legge si provvede con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 13.1.008 denominata "Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale" (cap. 2625).

2. L'unità previsionale di base di cui al comma 1 e per le finalità di cui alla presente legge è alimentata dalle risorse previste dalla legge n. 383/2000 che verranno assegnate alla Regione ed introitate nelle unità previsionali di base dell'entrata 2.01.004 denominata "Assegnazioni correnti dello Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario" (cap. 1929).

3. Per gli esercizi 2004 e successivi al finanziamento degli oneri connessi all'attività di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b) e f), e 8, comma 1 della presente legge, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità con imputazione all'unità previsionale di base 13.1.008 denominata "Interventi a favore del


idem

Art. 13
(Norma finanziaria)

idem

idem

idem



volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale" (cap. 2626).

4. La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 14
(Norma finale)

~~1. In sede di prima applicazione il programma annuale di cui all'articolo 9 è adottato dalla Giunta regionale con riferimento all'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore.~~

idem

Art. 14
(Norma finale)

abrogato